



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice CORRADO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2021

Disciplina del concorso per il conferimento dell’incarico
di direttore di istituti e luoghi di cultura

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge contiene una disciplina esaustiva della procedura di nomina dei direttori dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura statali, di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, per anni lasciata all'assoluta discrezionalità dell'amministrazione centrale che ha interpretato e applicato l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo gli interessi della maggioranza politica del momento.

In primo luogo, si afferma la piena natura concorsuale (articoli 1 e 7) della procedura diretta ad assumere, a tempo determinato, i direttori dei musei statali, così ponendo fine al contrasto tra giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, rispettivamente l'una contraria e l'altra favorevole a riconoscere, come è ragionevole che sia, natura pienamente concorsuale – e non fiduciaria – alla selezione dei direttori dei musei statali. Pertanto, grazie al presente disegno di legge, si riconduce la procedura di reclutamento, pur se a tempo determinato, nell'alveo dell'articolo 97 della Costituzione che pone il concorso pubblico come principio di carattere generale.

A conferma della natura concorsuale della procedura di selezione si rinvia (articolo 8), per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla nuova normativa, alle disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Il concorso si articola nella valutazione dei titoli e in un colloquio.

Al contrario di quanto sostenuto dalla giurisprudenza della Cassazione, ogni fase concorsuale contribuisce a determinare il punteggio finale. Infatti, l'articolo 7 prevede che la votazione complessiva sia determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova d'esame orale. Di conseguenza, l'incarico di direttore di musei, di istituti e di luoghi di cultura, di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, viene conferito solo al candidato che ha riportato il punteggio complessivo maggiore.

Al contrario di quanto previsto dal decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, l'incarico non viene conferito per una durata di quattro anni rinnovabile per ulteriori quattro, fino a otto anni complessivi, ma solo per cinque anni e non più rinnovabile (articolo 7).

Vengono fissati per la prima volta, e in modo preciso, i requisiti di partecipazione (articolo 2).

Si chiarisce che non qualsiasi esperienza sviluppata nel campo della tutela e della valorizzazione dei beni culturali legittima alla partecipazione, ma solo quella maturata nel campo specifico della gestione degli istituti e dei luoghi di cultura (anche e, soprattutto, dei musei), e solo se condotta da dirigenti, pubblici o privati, o da professori universitari in materie attinenti che abbiano avuto

gestione diretta di risorse umane e finanziarie.

L'esperienza deve essersi maturata non in modo generico, come previsto nel citato decreto-legge n. 83 del 2014, ma nella direzione di istituti di media o grande dimensione ovvero nello svolgimento di attività di controllo, vigilanza e coordinamento di analoghi istituti; per istituti di media e grande dimensione si definiscono quelli il cui numero di visitatori, nel quinquennio precedente all'indizione del bando, sia stato non inferiore a 50.000 all'anno, così come accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (o da corrispondente istituto estero).

L'attività quinquennale deve essere stata svolta non in qualsiasi momento della vita professionale del candidato ma solo nei dieci anni precedenti al conferimento dell'incarico.

Per la prima volta si afferma (articolo 4) che non la commissione esaminatrice, ma il bando pubblico - come per ogni concorso pubblico - fissa i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

Similmente, si chiariscono anche (articolo 5) le categorie professionali che possono comporre la commissione esaminatrice: si tratta di un'altra novità rispetto alla disciplina precedente (decreto-legge n. 83 del 2014) che nulla stabiliva al riguardo, così

affidando di volta in volta all'amministrazione la scelta, non solo, come è ovvio, dei commissari, ma prima ancora della tipologia professionale di appartenenza dei singoli commissari; in particolare, compare, per la prima volta, la presenza di un magistrato contabile o amministrativo o di un avvocato dello Stato, come nella massima parte dei concorsi pubblici, ancorché a tempo determinato.

Il colloquio orale (articolo 6) non rappresenta una mera formalità ma costituisce il cuore della procedura concorsuale, dopo la valutazione rigorosa dei titoli; esso ha ad oggetto: *a*) la progettazione, l'analisi e la discussione di un caso di gestione di un istituto o di un luogo di cultura, sotto il profilo tecnico, economico e giuridico; *b*) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri); *c*) l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera (per i candidati italiani).

In conseguenza della nuova normativa recata dal presente disegno di legge, viene disposta (articolo 9) l'abrogazione dell'articoli 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dell'articolo 22, comma 7 e comma 7-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indizione del concorso)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero della cultura, mediante procedura concorsuale pubblica da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, e nel sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura, indice un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, a tempo determinato, di direttori degli istituti e dei luoghi di cultura di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

2. La procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo è indetta in relazione al numero dei posti resisi vacanti nell'ambito degli istituti e dei luoghi di cultura di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

Art. 2.

(Requisiti di partecipazione)

1. L'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è riservato a dirigenti, pubblici e privati, o a professori universitari nelle materie attinenti alla tipologia degli istituti e dei luoghi di cultura oggetto della procedura concorsuale, che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione di istituti analoghi di media o grande dimensione o che abbiano svolto attività di controllo, vigilanza o coordinamento presso i medesimi istituti;

per « istituti e luoghi di cultura di media o grande dimensione » si intendono quelli il cui numero di visitatori, nei cinque anni precedenti all'indizione del bando, non sia stato inferiore a 50.000 visitatori all'anno, così come accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), o da altro equivalente organismo pubblico straniero.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione di istituti pubblici o privati o lo svolgimento di attività di controllo, vigilanza o coordinamento deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali assegnate agli istituti medesimi.

3. L'attività quinquennale di cui al comma 1 deve essere stata svolta nei dieci anni precedenti al conferimento dell'incarico.

4. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 5.

Art. 3.

(Preselezione)

1. Nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a dieci volte il numero di posti messi a concorso, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 5 procede a una preselezione per soli titoli, mediante colloquio, previa fissazione di criteri e punteggi. Ai colloqui sono ammessi candidati in numero non superiore a dieci volte i posti messi a concorso.

2. Il bando di concorso di cui all'articolo 1 indica i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie di titoli.

Art. 4.

(Criteri di valutazione dei titoli)

1. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice di cui all'articolo 5 asse-

gna fino ad un massimo di 60 punti, attendendosi ai seguenti criteri:

a) pubblicazioni:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione all'originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista che contiene la pubblicazione, alla continuità e ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

2) la valutazione delle pubblicazioni deve tener conto altresì:

2.1) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici eventualmente già valutati in altra categoria di punteggi;

2.2) del fatto che le pubblicazioni abbiano contenuto prevalentemente compilativo o divulgativo ovvero che costituiscano monografie di elevata originalità;

b) *curriculum* formativo e professionale:

1) nel *curriculum* formativo e professionale sono valutate le attività professionali e scientifiche documentabili, idonee a evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione direttiva da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento eventualmente conferiti da enti pubblici e privati e gli eventuali giudizi di idoneità scientifica all'insegnamento universitario;

2) il punteggio attribuito deve essere adeguatamente motivato dalla commissione esaminatrice con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere ripor-

tata nel verbale dei lavori della commissione medesima.

Art. 5.

(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice è composta da cinque membri, dei quali:

a) un dirigente generale di ruolo del Ministero della cultura;

b) due professori universitari in materie attinenti alla tipologia degli istituti e dei luoghi di cultura oggetto della procedura concorsuale;

c) un esperto di economia o organizzazione aziendale;

d) un magistrato contabile o amministrativo o un avvocato dello Stato.

2. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dalla Direzione generale presso il Ministero della cultura competente per materia.

3. Per l'accertamento della capacità linguistiche dei candidati, la commissione esaminatrice può essere integrata da un esperto in materia, secondo le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

(Svolgimento delle prove)

1. Alla prova orale, mediante colloquio, la commissione esaminatrice assegna fino a un massimo di 40 punti. A tal fine, la prova deve avere ad oggetto:

a) la progettazione, l'analisi e la discussione di un caso di gestione di un istituto o di un luogo di cultura, sotto il profilo tecnico, economico e giuridico;

b) per i candidati stranieri, l'accertamento della conoscenza della lingua italiana;

c) per i candidati italiani, l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

Art. 7.

(Graduatoria finale e conferimento dell'incarico dirigenziale)

1. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e il voto riportato nella prova orale.

2. È conferito al candidato che ha riportato il punteggio maggiore l'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

3. L'incarico è quinquennale, non rinnovabile, ed è conferito anche in deroga alle quote dei contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili a legislazione vigente per il personale dirigenziale del Ministero della cultura.

4. Colui che sia già titolare di incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura, di cui all'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, non può partecipare alla procedura concorsuale di cui alla presente legge ove non sia dirigente di ruolo del Ministero della cultura.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 9.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 14, comma *2-bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

b) l'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) l'articolo 22, comma *7-bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

€ 1,00